

Causa Nacca e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 18 gennaio 2024 (ricorso n. 54996/22 e altri)

Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.

Viola l’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole – di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente.

Fatto e diritto. La causa riguarda la mancata esecuzione, da parte delle autorità italiane, di decisioni di tribunali che accordavano ad avvocati (quali destinatari antistatari del riconoscimento degli onorari e delle spese) somme per compensi professionali.

I ricorrenti avevano, quindi, adito la Corte EDU, lamentando l’inesecuzione della pronuncia da parte delle autorità nazionali e la violazione dell’art. 6 CEDU.

La Corte (Prima sezione in composizione di comitato) accoglie i ricorsi, rifacendosi al precedente *Ventorino c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 170), conformemente anche a *De Vincenzo c. Italia* del 2022 (su cui v. il *Quaderno* n. 19 (2022), p. 101) e *Gualtieri c. Italia* del 2023 (su cui v. il *Quaderno* n. 20 (2023), p. 107).

L’Italia viene così condannata:

- a eseguire i provvedimenti nazionali rimasti inevasi entro tre mesi dalla sentenza;
- a pagare somme variabili tra 5 mila e 600 euro e 9 mila e 600 euro per il danno morale subito dai ricorrenti;
- a rifondere loro 250 euro per le spese.